



Decreto Dirigenziale n. 81 del 09/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Oggetto dell'Atto:

DECRETO INTERMINISTERIALE 454/01- ASSEGNAZIONE DEI CARBURANTI
AGRICOLI AGEVOLATI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - EMERGENZA COVID-19.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DIFFERIMENTO TERMINI

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Il D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 al punto 5 della tabella A prevede aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- con LR 14/2015 è stato disposto il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- con delibera della Giunta Regionale n. 616 del 30/11/2015 sono state individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino, tra cui le funzioni relative agli utenti di motori agricoli (UMA) e ai carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura che non siano di competenza del Ministero delle Finanze, che sono state quindi riallocate in Regione;
- con DGR 478 del 10/09/2012 le funzioni di Coordinamento utenti di motori agricoli sono state attribuite alla UOD Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare;
- con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- con la DGR 644 del 17/12/2019 pubblicata sul BURC n. 80 del 23-12-2019 sono state approvate le "Linee Guida per l'assegnazione dei carburanti per l'impiego agevolato in agricoltura 2020";
- con Decreto del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30 del 6/02/2020 è stato approvato il Modello Organizzativo e Procedurale UMA.

Considerato Che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con Decreto-legge del 3 marzo 2020, n. 9, lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno del tessuto produttivo "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza";
- Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 sono state emanate e rese più stringenti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Con successive ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, da ultimo confermate ed integrate con ordinanza n. 27 del 03/04/2020, il Presidente della Regione Campania ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019;

Rilevato che:

- Le misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità, stanno già determinando impatti negativi sugli operatori economici del settore agricolo;
- In tale contesto è di assoluta necessità supportare gli operatori economici che hanno titolo per beneficiare di contributi e vantaggi economici previsti dalla normativa;
- Pur intervenendo in una fase conclusiva della campagna UMA 2020, la difficoltà per i produttori di raggiungere le sedi dei Centri di Assistenza Agricola rischia di determinare un rallentamento degli adempimenti connessi alla gestione fascicoli e all'inoltro delle domande UMA residue da parte dei CAA;
- L'operatività limitata di alcuni uffici pubblici per servizi non erogabili completamente in modalità telematica può rendere difficile per le ditte, nel periodo emergenziale, l'acquisizione di documentazione relativa alle dotazioni aziendali;

Rilevato altresì che:

- Con il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in GURI n. 70 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;
- in particolare, l'art. 103 del citato Decreto Legge dispone misure atte a sospendere e/o prorogare i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza fino alla data del 15 aprile 2020, successivamente prorogata al 15 maggio con D.L. 8 aprile 2020 n. 23;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 31 marzo 2020 ha evidenziato tra le priorità di intervento per affrontare l'emergenza COVID-19 e gli effetti della pandemia sul settore agricolo la disposizione di “proroghe e deroghe su adempimenti non prettamente legati all'erogazione di contributi ma di impatto sull'attività agricola anche se di competenza di altri ministeri, (ad esempio ... dichiarazione dei consumi e delle domande principali del gasolio agricolo, ecc)”;
- le organizzazioni professionali agricole riunite nel Tavolo Tecnico UMA della Regione Campania in data 26 marzo 2020 hanno chiesto di prevenire ogni disagio semplificando alcuni adempimenti in fase di presentazione istanze e differendo l'efficacia di alcune scadenze tra cui quella delle rendicontazioni;
- sono pervenute segnalazioni in merito a difficoltà ad effettuare alcuni adempimenti amministrativi solo parzialmente effettuabili con modalità telematica, quali passaggi di proprietà delle macchine agricole;

RITENUTO, pertanto, di adottare le misure di semplificazione e differimento termini di seguito elencate:

- nei casi in cui non è possibile nell'immediato la sottoscrizione della domanda con modalità digitale, è ammessa la presentazione telematica delle domande di aiuto da parte dei CAA e il conseguente rilascio dell'assegnazione da parte degli uffici, previa acquisizione da parte dello stesso CAA e con gli strumenti che lo stesso intenderà attivare e riterrà idonei, dell'assenso dell'agricoltore alla presentazione della domanda alla Regione e dell'impegno alla materiale consegna dell'istanza sottoscritta entro il termine del 31 luglio; la mancata consegna al CAA dell'istanza sottoscritta comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente recupero delle agevolazioni concesse.
- Nei casi in cui non risulta possibile nell'immediato l'aggiornamento e validazione del fascicolo SIAN prescritto dall'art. 9 comma 3 lettera d) del Decreto MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, in assenza di variazioni la condizione di aggiornamento del fascicolo verrà considerata soddisfatta ai fini UMA in presenza di un fascicolo validato anche nell'anno solare precedente; resta fermo l'obbligo di aggiornamento UMA al verificarsi di eventuale successivo aggiornamento con modifiche del piano colturale sul fascicolo SIAN, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 11 del Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- l'efficacia del termine del 30 giugno previsto Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica” (GU n.302 del 31-12-2001) è differita al 31 luglio 2020, sia con riferimento agli effetti sulla presentazione delle istanze (art. 2 comma 3) che con riferimento agli effetti sulla presentazione delle dichiarazioni di avvenuti consumi (art 6 comma 6) ;
- la decorrenza dei termini di 30 giorni per l'aggiornamento dei dati dichiarati nelle istanze UMA e di sei mesi per la comunicazione in caso di decesso del titolare, previsti dall'art. 2 comma 11 del Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si intende differita al termine del periodo emergenziale; i suddetti termini inizieranno quindi a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo emergenziale, ad oggi stabilita al 31 luglio.
- Nei casi in cui le aziende si trovino nell'impossibilità di acquisire documentazione richiesta ai fini della positiva conclusione dell'istruttoria delle pratiche a causa della limitata operatività di uffici pubblici, la consegna della documentazione al CAA o agli uffici regionali può essere differita fino al termine del

periodo emergenziale, previa acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni richieste e le motivazioni dell'impedimento.

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. di adottare, per i procedimenti di competenza di cui al DM 454/2001, le seguenti misure:
 - a) nei casi in cui non è possibile nell'immediato la sottoscrizione della domanda con modalità digitale, è ammessa la presentazione telematica delle domande di aiuto da parte dei CAA e il conseguente rilascio dell'assegnazione da parte degli uffici, previa acquisizione da parte dello stesso CAA e con gli strumenti che lo stesso intenderà attivare e riterrà idonei, dell'assenso dell'agricoltore alla presentazione della domanda alla Regione e dell'impegno alla materiale consegna dell'istanza sottoscritta entri il termine del 31 luglio; la mancata consegna al CAA dell'istanza sottoscritta comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente recupero delle agevolazioni concesse.
 - b) Nei casi in cui non risulta possibile nell'immediato l'aggiornamento e validazione del fascicolo SIAN prescritto dall'art. 9 comma 3 lettera d) del Decreto MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, in assenza di variazioni la condizione di aggiornamento del fascicolo verrà considerata soddisfatta ai fini UMA in presenza di un fascicolo validato anche nell'anno solare precedente; resta fermo l'obbligo di aggiornamento UMA al verificarsi di eventuale successivo aggiornamento con modifiche del piano colturale sul fascicolo SIAN, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 11 del Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 - c) l'efficacia del termine del 30 giugno previsto DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" (GU n.302 del 31-12-2001) è differita al 31 luglio 2020, sia con riferimento agli effetti sulla presentazione delle istanze (art. 2 comma 3) che con riferimento agli effetti sulla presentazione delle dichiarazioni di avvenuti consumi (art 6 comma 6) ;
 - d) la decorrenza dei termini di 30 giorni per l'aggiornamento dei dati dichiarati nelle istanze UMA e di sei mesi per la comunicazione in caso di decesso del titolare, previsti dall'art. 2 comma 11 del Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si intende differita al termine del periodo emergenziale; i suddetti termini inizieranno quindi a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo emergenziale, ad oggi stabilita al 31 luglio; in caso di variazioni che danno origine a riduzioni di quantitativi spettanti, resta fermo l'obbligo per il beneficiario di non eccedere i consumi determinati in base al DM 30 dicembre 2015 (GU n 50 del 1 marzo 2016). Eventuali consumi eccedenti saranno assoggettabili a recupero di accisa.
 - e) Nei casi in cui le aziende si trovino nell'impossibilità di acquisire documentazione richiesta ai fini della positiva conclusione dell'istruttoria delle pratiche a causa della limitata operatività di uffici pubblici, la consegna della documentazione al CAA o agli uffici regionali può essere differita fino al termine del periodo emergenziale, previa acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva attestante le informazioni richieste e le motivazioni dell'impedimento.
2. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione, sezione "UMA";
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente decreto:
 - a) alle strutture di Staff 500791 e 500792
 - b) alla UOD500702 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare
 - c) alla UOD500706 anche per la pubblicazione nella sezione UMA del sito web dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
 - d) alle UOD500710, 500711, 500712, 500713, 500714 Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno
 - e) all'Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Campania-Calabria;
 - f) al B.U.R.C. per la pubblicazione